

**Dipartimento per l'istruzione
Direzione generale per il personale della scuola – Uff. IV**

Nota 2 aprile 2007

Prot.n. AOODGPER04/6867

Alla **FISH**
Federazione italiana per il superamento dell' handicap
Via Gino Capponi, 178
00179 ROMA

Alla **Associazione Italiana Persone Down Onlus**
Viale delle Milizie, 108
00192 ROMA

Alla **AVI**
Agenzia per la vita indipendente Onlus
Via Prospero Santacroce, 5
00167 ROMA

Alla **Associazione Autismo Toscana**
Via dei Cerchi, 14
50054 **FUCECCHIO** (Firenze)

Alla **Associazione Ciechi Ipovedenti Retinopatici Onlus – Sardegna**
Via Mameli, 30
09123 CAGLIARI

Alla **ANFFAS**
Viale Vittorio Veneto, 34
42015 CORREGGIO

Alla **AIPD** – Sezione dell' AQUILA

Alla **Associazione Autismo SARDEGNA**

Alla **LEDHA** – MILANO

Alla **AIPD** Sezione di CALTANISSETTA

Alla **AIPD** – Sezione di NUORO

Alla **AIPD** – Sezione del TRENTINO

Alla **AIPD** – Sezione di AVELLINO

Alla **Associazione U.F.**

Alla **AIPD** – Sezione di BRINDISI

All' **AIAS ONLUS** - MILANO

e p.c. **Al Capo Dipartimento per l'Istruzione**
SEDE

Ai Direttori Generali Regionali
LORO SEDI

Oggetto: Organici personale docente anno scolastico 2007-2008

In riferimento alle varie iniziative attivate dalle SS.LL. ed intese a promuovere una modifica della Circolare n. 19 del 13.2.2007, corre l'obbligo di fornire ogni più opportuno chiarimento in merito al contestato passo della suddetta Circolare che richiama le disposizioni del D.M. n. 141 del 1999.

In primo luogo si osserva che solo in fase residuale e con riferimento principalmente alle prime classi in essa si ipotizza la possibilità di non procedere a sdoppiamento di classi in presenza di una o due unità eccedenti i parametri del D.M. n. 331/98. Pertanto, la fattispecie in esame, e cioè deroga limitata ai parametri del D.M. che regola la costituzione delle classi, già si configura come uno degli elementi, e non il principale, della complessa procedura di monitoraggio e valutazione che deve condurre al rispetto degli obiettivi fissati dalla legge finanziaria.

Occorre comunque considerare che i commi 10.1 e 10.3 del D.M. 141/99 non configurano affatto un sistema automatico di abbattimento dei parametri massimi, ma contemplan rispettivamente "il rapporto alle esigenze formative dell'alunno", il riferimento "al progetto articolato di integrazione", la "definizione espressa di strategie e metodologie adottate dai docenti della classe del sostegno e di tutta la scuola", inserendo l'eventuale riduzione del numero di alunni per classe nel più generale contesto educativo della scuola dell'autonomia.

Il comma 10.4, inoltre, non ha potuto evitare il dovuto riferimento al principio di contenimento della spesa previsto in legge finanziaria, tanto che, nel citato comma 10.3 si arriva ad ipotizzare il superamento del limite di 20 alunni per classe, ovviamente in presenza di alunni disabili, "previa valutazione della gravità dell'handicap e delle situazioni soggettive degli alunni interessati, unitamente alle condizioni organizzative e alle risorse professionali disponibili in ciascuna scuola".

In tal senso, va letto il riferimento al D.M. 141 del 1999 contenuto nella C.M. n. 19 che, scritta con la sola finalità di evidenziare la necessità del ricorso a misure organizzative non strutturali per il raggiungimento dei fini previsti dalla legge, non poteva non porre in evidenza tutti i possibili momenti di approfondimento e di valutazione adottabili solo in assenza di violazione di qualsiasi diritto fondamentale degli studenti e delle famiglie.

Il Direttore Generale
f.to Giuseppe Fiori